

PROPOSTA DI REGOLAMENTAZIONE SISTRI PER COMMERCianti E INTERMEDIARI

I commercianti e gli intermediari di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del DM 17/12/2009 sono definiti dall'art. 3, comma 8 della Direttiva 2008/98/CE del 19/11/2008 e la loro attività, definita dall'art. 3, comma 9 della stessa Direttiva, attualmente viene svolta attraverso l'organizzazione **preventiva** di tutte le fasi del trasporto e/o dello smaltimento o del recupero dei rifiuti.

Attualmente:

L'intermediario, che ha i contratti con gli impianti di smaltimento e, a volte, con i trasportatori, decide preventivamente dove il produttore (con il quale ha un contratto che prevede l'organizzazione di queste operazioni) smaltirà o recupererà i rifiuti ed eventualmente con quale trasportatore questi verranno movimentati. Per ogni servizio organizzato l'intermediario comunica:

- al produttore: la data in cui verrà effettuato il servizio, l'impianto di destinazione e il codice di trattamento concordato con l'impianto stesso; in caso venga intermediato anche il servizio di trasporto comunicherà anche il nome del trasportatore ed il tipo di mezzo adeguato al servizio che verrà utilizzato.
- al trasportatore, se prevista intermediazione: il nominativo e l'indirizzo del produttore, il codice CER del rifiuto che verrà consegnato, la quantità presunta, le modalità di confezionamento, il tipo di mezzo di trasporto che dovrà essere utilizzato, più ogni altra informazione utile al corretto svolgimento delle operazioni.
- all'impianto di destinazione: il nominativo e l'indirizzo del produttore, il codice CER del rifiuto che verrà consegnato, la quantità presunta, le modalità di confezionamento e, se conosciuto, il nome del trasportatore che effettuerà il servizio.

L'intermediario inoltre, operando nella fase preventiva di organizzazione degli smaltimenti/recuperi e/o trasporti, verifica che tutti i soggetti coinvolti per i quali svolge il servizio di intermediazione abbiano le autorizzazioni richieste dalla Legge.

Premessa:

La funzionalità e utilizzo del SISTRI è subordinata alla Interoperabilità con i sistemi gestionali delle imprese.

Proposta:

Nell'ottica di facilitare l'utilizzo di SISTRI, senza stravolgere l'attuale sistema di gestione dei rifiuti, **è necessario che il primo intermediario, ossia il soggetto che ha il contratto con il produttore, possa aprire una Scheda Area Movimentazione, seppur in bozza, per conto del Produttore stesso**, inserendo i dati necessari quali ad esempio: data prevista, CER, Produttore, impianto di destinazione, trasportatore (solo se viene svolta attività di intermediazione anche per il trasporto), tutti gli intermediari coinvolti nella transazione, annotazioni.

Una volta creata la Scheda Area Movimentazione per conto del Produttore, quest'ultimo potrà richiamare la Scheda stessa, completarla se necessario, firmarla ed avviare così le operazioni di smaltimento o recupero così come già previste da SISTRI (**molto spesso attualmente l'intermediario invia un fac-simile di formulario al produttore che, con il SISTRI, potrebbe essere sostituito dalla bozza di Scheda Area Movimentazione aperta sempre dall'intermediario per conto del produttore**).

Si tratta, in pratica, della traslazione nel SISTRI del lavoro svolto da parte dell'intermediario nella fase *preventiva* alle operazioni di trasporto, smaltimento o recupero e di una semplificazione per il Produttore, che potrà, così come avviene attualmente, evitare di incaricarsi autonomamente della scelta di impianto di destinazione e trasportatore, limitandosi alla verifica dei dati già preventivamente inseriti dall'intermediario e successiva firma della Scheda Area Movimentazione stessa.

La proposta, rispetto a quanto attualmente previsto, non modifica in alcun modo le responsabilità dei soggetti coinvolti, che dovranno infatti firmare all'interno di SISTRI, così come previsto, ogni singola operazione di loro competenza, assumendosi la responsabilità di quanto indicato.

Analogamente a quanto previsto attualmente dal DM 148/98, Allegato B-1) (modello di registro di carico e scarico per intermediari e commercianti non detentori) è fondamentale continuare a prevedere che l'intermediario debba effettuare un'unica registrazione del movimento (e NON DUE: una di carico e una di scarico) in quanto, trattandosi di intermediario senza detenzione, lo stesso può solo registrare una notifica della transazione commerciale eseguita.

Roma, 15 novembre 2010